

## APPENDICE 7 - REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA

### SOMMARIO DELL'APPENDICE

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>DIRITTO AL SOSTEGNO</u>                                                      | 2  |
| <u>1. Accettazione della Concessione</u>                                        | 2  |
| <u>2. Revoca del sostegno per Decadenza sanzionatoria</u>                       | 3  |
| <u>3. Revoca del sostegno per Recesso (Rinuncia)</u>                            | 4  |
| <u>OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO</u>                                       | 4  |
| <u>4. Obblighi vari a carico del beneficiario</u>                               | 4  |
| <u>5. Obblighi in materia di Tracciabilità Finanziaria</u>                      | 5  |
| <u>6. Cronoprogramma fisico e finanziario e Monitoraggio</u>                    | 6  |
| <u>7. Obblighi di mantenimento dei requisiti di ammissibilità e valutazione</u> | 6  |
| <u>8. Obblighi in materia di pubblicità dell'operazione</u>                     | 6  |
| <u>9. Obblighi in materia di conservazione della documentazione</u>             | 7  |
| <u>STABILITÀ DELL'OPERAZIONE</u>                                                | 7  |
| <u>10. Obblighi a garanzia della Stabilità dell'operazione</u>                  | 7  |
| <u>11. Controlli successivi alla realizzazione dell'operazione</u>              | 9  |
| <u>RIMODULAZIONE DELLA CONCESSIONE</u>                                          | 9  |
| <u>12. Gara e aggiudicazione</u>                                                | 9  |
| <u>13. Varianti e variazioni in corso d'opera</u>                               | 10 |
| <u>14. Proroga</u>                                                              | 12 |
| <u>EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E REGOLARITÀ DELLA SPESA</u>                         | 12 |
| <u>15. Modalità di erogazione del sostegno</u>                                  | 12 |
| <u>16. Erogazione dell'Anticipazione</u>                                        | 13 |
| <u>17. Erogazione dell'Acconto e del Saldo</u>                                  | 14 |
| <u>18. Riconoscimento della spesa per costi reali</u>                           | 15 |
| <u>19. Riconoscimento della spesa per costi reali, già sostenuta</u>            | 18 |
| <u>20. Riconoscimento della spesa per costi semplificati (OCS)</u>              | 20 |
| <u>DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO</u>                                   | 20 |
| <u>21. Trattamento dei dati personali. Rinvio</u>                               | 20 |
| <u>22. Ambito di applicazione del presente documento</u>                        | 20 |

## DIRITTO AL SOSTEGNO

### Accettazione della Concessione

Il diritto del beneficiario al sostegno si perfeziona con l'accettazione della Concessione; il beneficiario decade dal diritto per Revoca, disposta dall'Amministrazione d'ufficio, per inosservanza del beneficiario degli obblighi a proprio carico (Decadenza sanzionatoria), o a richiesta del beneficiario, per Rinuncia volontaria (Recesso).

Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno, il beneficiario è tenuto ad avviare la realizzazione dell'operazione e a darne comunicazione al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno. La comunicazione è resa a mezzo Posta Elettronica Certificata<sup>1</sup> ed è corredata dalle seguenti informazioni e documenti:

- 1) accettazione espressa e incondizionata del sostegno concesso, che riporti gli estremi della Concessione;
- 2) indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'operazione, per lo scambio di informazioni e documenti (la stessa con cui è resa la comunicazione in questione);
- 3) dichiarazione di accollo della totalità degli oneri di spesa eccedenti l'importo di finanziamento pubblico concesso, indicati nella Concessione, necessari alla realizzazione e funzionalizzazione dell'operazione;
- 4) comunicazione di avvio dell'operazione;
- 5) comunicazione di avvio delle procedure di gara, comunicazione dei CIG, e data prevista per l'ultimazione delle procedure di aggiudicazione (in caso di beneficiario stazione appaltante);
- 6) comunicazione di inizio lavori, con la relativa documentazione del caso (SCIA, DIA, Consegna lavori, ecc.);
- 7) coordinate del conto corrente dedicato all'operazione e le generalità e codice fiscale delle persone abilitate ad operarvi, oppure coordinate del conto corrente tenuto presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia (in caso di beneficiario ente pubblico)<sup>2</sup>;
- 8) generalità, codice fiscale, recapiti del RUP, e copia conforme dei documenti di conferimento dell'incarico (in caso di beneficiario stazione appaltante);
- 9) generalità, codice fiscale, recapiti del Direttore dei Lavori nominato, e copia conforme dei documenti di conferimento dell'incarico (in caso di beneficiario stazione appaltante);
- 10) copia conforme dei documenti di conferimento di altri incarichi pertinenti all'operazione, o di cui al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- 11) indirizzo del responsabile per il beneficiario, presso cui è conservata tutta la documentazione amministrativa, progettuale, tecnica e contabile, relativa all'operazione;
- 12) dichiarazione che, per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti e non ha richieste di finanziamento in corso a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
- 13) dichiarazione di impegno a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare l'andamento dell'operazione, e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale, richieste dall'Amministrazione o previste dalla disciplina dell'operazione;
- 14) dichiarazione di impegno a garantire l'accesso agli immobili, e ai luoghi dove insistono impianti, macchinari e attrezzature, interessati dall'operazione, e consentire presso di essi i legittimi controlli, nonché a garantire l'accesso alla documentazione, direttamente o indirettamente afferente all'operazione che l'Amministrazione intenderà visionare o acquisire, assicurando collaborazione e supporto nelle operazioni di verifica, controllo, e sopralluogo;
- 15) copia conforme dei contratti e delle conferme d'ordine, come descritti nel presente documento [\(si veda il punto 18\)](#);
- 16) cronoprogramma fisico e finanziario dettagliato;

<sup>1</sup> Come stabilito dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, con il quale è stata data attuazione all'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 82 del 7 marzo 2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale, che prevede che a partire dal 2013 lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici certificati.

<sup>2</sup> I pagamenti delle provvidenze finanziarie dell'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (ai sensi dell'articolo 1 comma 1052 della Legge 296 del 27 dicembre 2006) e che in caso mancata o errata dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) il sostegno non potrà essere erogato, e l'Amministrazione non potrà esserne ritenuta responsabile.

17) eventuale altra documentazione prevista nello specifico Bando di sostegno.

La mancata accettazione espressa e incondizionata da parte del beneficiario non consente di perfezionare giuridicamente il vincolo per la Regione Campania e, pertanto, comporta la revoca del Decreto di concessione del sostegno.

### **Revoca del sostegno per Decadenza sanzionatoria**

La decadenza dal sostegno è configurata dalla normativa come totale o parziale a seconda della violazione. La decadenza è parziale in relazione alla inosservanza riferibile a parte soltanto dell'operazione, alla parziale realizzazione dell'operazione, o alla minore spesa riconosciuta a consuntivo, e sempre che non ne risulti pregiudicata la regolarità, la funzionalità e la finalità dell'intera operazione. Sono sempre salve le ipotesi di più gravi violazioni e sanzioni.

La revoca è disposta per iniziativa dell'Amministrazione, che può rilevarne le cause, o riceverne notizia da altri Organi di controllo, in qualunque momento, e in qualunque fase di verifica e controllo, in corso di realizzazione o nel successivo periodo di stabilità dell'operazione.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241 del 7 agosto 1990, assegnando un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di decadenza e revoca l'importo della spesa ammissibile e del sostegno concesso sono corrispondentemente ridotti (in caso di revoca è parziale), o azzerati (in caso di revoca totale).

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile il recupero è disposto anche a mezzo decurtazione di pari importo di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul medesimo fondo.

Al ricevimento del provvedimento di revoca o di rimodulazione, con contestuale recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. La richiesta di restituzione non è subordinata all'escussione dell'eventuale polizza fideiussoria che assiste l'operazione. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia la fase di esecuzione forzata.

Al fine di accertare la sussistenza di irregolarità, o nel caso di irregolarità accertate, possono essere effettuati, o promossi presso altre Amministrazioni o Autorità, ulteriori controlli rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Ai sensi degli articoli 71 e 75 del Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo effettuato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ne emerga la non veridicità, il dichiarante decade dai benefici conseguenti. Per lo stesso caso, l'articolo 76 del medesimo decreto dispone anche sanzioni penali, e il Bando di sostegno, o altre disposizioni di legge o adottate dall'AdG, possono disporre l'esclusione da nuove procedure di sostegno a valere sul PN FEAMPA 2021/2027, e successivi programmi.

Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

La revoca per decadenza sanzionatoria può essere disposta dall'Amministrazione anche dopo la conclusione dell'operazione, per inosservanza degli obblighi a carico del beneficiario nel periodo di Stabilità dell'operazione, come illustrati nel presente documento ([si veda il punto 7](#) e [si veda il punto 8](#) e [si veda il punto 10](#) e [si veda il punto 11](#)).

In ogni caso, ogni incoerenza, irregolarità o anomalia, nella documentazione, nella realizzazione dell'operazione, o nel suo mantenimento, può essere rilevata in qualsiasi momento, nel corso della realizzazione come nel periodo di Stabilità dell'operazione, anche se già rilevabile in precedenza.

## Revoca del sostegno per Recesso (Rinuncia)

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) è possibile sia prima che dopo la concessione, oltre che nel periodo di stabilità dell'operazione.

La rinuncia può essere anche parziale, ovvero riferita a parte dell'operazione; resta fermo che il beneficiario deve garantire il mantenimento della funzionalità dell'operazione stessa.

In ogni caso, sono cause ostative alla rinuncia:

- a) l'avvenuto avvio di un procedimento di revoca per decadenza;
- b) l'avvenuta comunicazione al beneficiario dell'avvio di un Controllo in loco;
- c) l'avvenuta comunicazione al beneficiario, della presenza di irregolarità, con riferimento a una domanda presentata;
- d) l'avvenuta comunicazione al beneficiario dell'esito negativo di controlli, dovuto a cause che sono ostative alla concessione del sostegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

La rinuncia deve essere comunicata al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno. La domanda deve essere debitamente giustificata e documentata. Sulla documentazione è eseguita una verifica di regolarità e veridicità, e di mancanza di cause ostative.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 30 giorni dalla richiesta. Il provvedimento è notificato al beneficiario.

La Rinuncia può essere presentata all'Amministrazione anche dopo la conclusione dell'operazione, per recedere dal vincolo degli obblighi a carico del beneficiario nel periodo di Stabilità dell'operazione. Oltre alle disposizioni del presente paragrafo si applicano le altre pertinenti disposizioni del presente documento ([si veda il punto 7](#) e [si veda il punto 10](#)).

## OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

### Obblighi vari a carico del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a:

- a) utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato; è tenuto, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi di progetto, e a non sottrarre quanto finanziato alle finalità dell'operazione stessa;
- b) realizzare l'intera operazione, nel rispetto della tempistica concessa, in conformità al progetto originario o di variante approvato, e a presentare la domanda di erogazione del saldo del sostegno concesso entro il termine fissato nel presente documento ([si veda il punto 17](#)). L'eventuale realizzazione parzialmente conforme, o minore spesa ammessa a consuntivo, non può essere inferiore al 51% del costo totale, fermo il rispetto della funzionalità e delle finalità originarie dell'operazione;
- c) utilizzare un sistema di contabilità separato o una codifica contabile adeguata, a norma dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, vale a dire eseguire tutte le transazioni in entrata e in uscita pertinenti all'operazione: per i beneficiari soggetti privati, su un unico conto corrente appositamente aperto per l'operazione e ad essa dedicato; per i beneficiari soggetti pubblici, sul conto corrente tenuto presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia, osservando i principi di corretta registrazione delle operazioni nelle scritture contabili, per assicurarne l'evidenza e l'univocità;
- d) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, su richiesta dell'Amministrazione, per consentirle di monitorare l'andamento dell'operazione, e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- e) garantire l'accesso agli immobili, imbarcazioni, e luoghi dove insistono impianti, macchinari e attrezzature, interessati dall'operazione, dove potranno essere effettuati i legittimi controlli previsti dalla normativa applicabile al finanziamento;
- f) garantire l'accesso alla documentazione, direttamente o indirettamente afferente all'operazione, che l'Amministrazione intenderà visionare o acquisire;
- g) assicurare collaborazione e supporto nelle operazioni di verifica, controllo, e sopralluogo, e in generale in tutte le

fasi del procedimento di finanziamento;

- h) restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di sostegno che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- i) astenersi dal richiedere o percepire, per l'operazione o per singole spese dell'operazione, altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- j) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché le disposizioni del Bando di sostegno di riferimento, durante tutta la realizzazione e fino al termine di garanzia della Stabilità dell'operazione.

Ulteriori obblighi a carico del beneficiario possono essere riportati nel provvedimento di concessione del finanziamento.

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi posti a proprio carico potrà incorrere nella non ammissione al sostegno di parte della spesa sostenuta, o nella più grave revoca del sostegno per decadenza sanzionatoria, di cui al presente documento [\(si veda il punto 2\)](#).

### **Obblighi in materia di Tracciabilità Finanziaria**

Ai fini della correttezza delle operazioni di spesa, il beneficiario è tenuto a operare tutti i movimenti finanziari esclusivamente su un conto corrente bancario appositamente aperto (anche presso Poste Italiane spa) e dedicato all'operazione. Il beneficiario è tenuto a comunicare gli estremi del conto e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, con la comunicazione di accettazione del sostegno, di cui al presente documento [\(si veda il punto 1\)](#), oltre che a comunicare ogni modifica degli stessi dati. Fanno eccezione i beneficiari soggetti pubblici, obbligati al conto corrente tenuto presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia.

Ai fini della corretta esecuzione della spesa il beneficiario è tenuto a effettuare ogni pagamento con bonifico bancario, spiccato dal conto corrente dedicato (o quello proprio di Tesoreria Unica). La mancata osservanza di questo obbligo è causa di inammissibilità della spesa eseguita in violazione. Ogni movimento deve risultare nel conto corrente dedicato, il cui estratto, fornito di volta in volta all'Amministrazione concedente, deve coprire tutta la sua durata, dall'apertura alla chiusura.

Il beneficiario è tenuto a riportare, e a far riportare ai propri fornitori, sugli atti e documenti pertinenti l'operazione, i dati, e in particolare CUP e CIG (quest'ultimo laddove pertinente), secondo le disposizioni in tema di rendicontazione rese dal Bando di sostegno, dal provvedimento di Concessione, e nel presente documento [\(si veda il punto 5 e si veda il punto 18\)](#).

In particolare, ogni fattura pertinente all'operazione, deve obbligatoriamente riportare il CUP e il CIG (quest'ultimo laddove pertinente). La mancata indicazione del CUP e del CIG in fattura, è causa di inammissibilità della spesa che essa rappresenta<sup>3</sup>.

In particolare, ancora, ogni bonifico bancario pertinente all'operazione, deve obbligatoriamente riportare il CUP e il CIG (quest'ultimo laddove pertinente), in tutti i casi in cui il sostegno sia interessato, a qualsiasi titolo, a lavori, servizi e forniture pubblici<sup>4</sup>. In tali casi, la mancata indicazione del CUP e del CIG nel bonifico bancario è causa di inammissibilità della spesa che esso rappresenta.

Circa l'obbligo di indicazione del CUP in fattura, si precisa che ne sono esentate le fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, e quelle emesse prima dell'attribuzione del CUP (laddove il Bando di sostegno le ammetta). In tali casi, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato, è garantita mediante l'emissione di nota di credito volta ad annullare la fattura non indicante il CUP e successiva emissione di nuova fattura completa di CUP; oppure mediante integrazione elettronica della fattura<sup>5</sup>; o ancora, per le fatture di fornitore estero, mediante apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, con scrittura indelebile, anche a timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Decreto Legge 13 del 24 febbraio 2023.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 136 del 13 agosto 2010.

<sup>5</sup> L'integrazione va unita all'originale, utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto "TD20", secondo le modalità indicate dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/E del 17 giugno 2019, a cui si rinvia.

telematica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi).<sup>6</sup> Si precisa che le integrazioni appena descritte non hanno alcun risvolto sugli adempimenti fiscali da farsi o compiuti.

### **Cronoprogramma fisico e finanziario e Monitoraggio**

Il Cronoprogramma è uno schema che riporta il grado di realizzazione dell'operazione, previsto di norma su base mensile, fino alla sua ultimazione, sia con riferimento alla realizzazione fisica che all'esborso della spesa da parte del beneficiario; nel cronoprogramma sono indicate anche le scadenze alle quali il beneficiario prevede di richiedere ogni singola erogazione del sostegno all'Amministrazione concedente.

Il Cronoprogramma è inoltrato, al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno, la prima volta in occasione dell'accettazione del sostegno.

Il beneficiario, nel caso rilevi l'impossibilità di rispettare le previsioni di spesa, e soprattutto le scadenze previste per le domande di erogazione, comunica allo stesso responsabile l'aggiornamento del Cronoprogramma; l'aggiornamento è comunicato anche concluso il procedimento di verifica sugli atti di gara, illustrato nel presente documento [\(si veda il punto 12\)](#), e quello di variante, illustrato nel presente documento [\(si veda il punto 13\)](#).

Nel mese di settembre di ogni anno il beneficiario inoltra allo stesso Responsabile la conferma o l'aggiornamento del Cronoprogramma ultimo trasmesso.

In qualsiasi momento, nel corso della realizzazione dell'operazione, a richiesta dell'Amministrazione, il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione di spesa e la Scheda di riepilogo fatture aggiornati; questo al fine del costante svolgimento del monitoraggio fisico e finanziario sull'operazione, o della certificazione della spesa.

### **Obblighi di mantenimento dei requisiti di ammissibilità e valutazione**

Ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, per il periodo che corre dalla presentazione della domanda di sostegno fino a 5 anni dopo l'esecuzione del pagamento finale il beneficiario deve rispettare tutte le condizioni previste dallo stesso articolo 11, a pena della restituzione del sostegno percepito, in conformità dell'articolo 44 dello stesso Regolamento e dell'articolo 103 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Per lo stesso periodo, il beneficiario deve rispettare tutte le condizioni previste dall'articolo 136 del Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018.

Sempre per lo stesso periodo, il beneficiario deve mantenere tutti i requisiti posti dal Bando di sostegno come condizione di ammissibilità al sostegno. La variazione degli elementi posti dal Bando di sostegno a base della valutazione per l'attribuzione del punteggio non può comportare una modifica del punteggio attribuibile, tale da far perdere all'operazione stessa la priorità e la posizione utile in graduatoria per l'accesso al sostegno.

Per pagamento finale si intende lo stesso momento indicato per la decorrenza del periodo di Stabilità dell'operazione, come disciplinata o nel presente documento [\(si veda il punto 10\)](#).

### **Obblighi in materia di pubblicità dell'operazione**

Gli oneri di pubblicità dell'operazione, a carico del beneficiario, sono previsti all'articolo 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021; il quale dispone che i beneficiari sono tenuti a:

- a) fornire, sul proprio sito web, ove esista, e sui propri siti di social media ufficiali, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando l'entità del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apporre in modo visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che evidenzia il sostegno dell'Unione;
- c) (qualora l'operazione abbia un costo complessivo superiore a € 100.000,00, e comporti investimenti materiali o

<sup>6</sup> Comunicazione da farsi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, come stabilito dall'articolo 1 comma 3-bis lettera b) del Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015, salvi i casi di comunicazione non dovuta ai sensi dello stesso comma.

- installazione di attrezzature acquistate) esporre in modo chiaramente visibili al pubblico, targhe o cartelloni permanenti in cui compare l'emblema dell'Unione, che siano conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX dello stesso Regolamento<sup>7</sup>, a partire già dall'avvio materiale dell'operazione;
- d) (qualora l'operazione non rientri in quelle di cui alla lettera c) esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3, o un display elettronico equivalente, che rechi informazioni sull'operazione, e evidenzi il sostegno dell'Unione; (in caso di beneficiario persona fisica) garantire, per quanto possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno dell'Unione, in un luogo visibile al pubblico o mediante display elettronico;
- e) (qualora trattasi di operazione di importanza strategica o il cui costo totale sia superiore a € 10.000.000,00), organizzare un evento o un'attività di comunicazione, secondo opportunità, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'AdG.

L'articolo 47 dello stesso Regolamento rimarca che i beneficiari sono tenuti, nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione, a utilizzare l'emblema dell'Unione<sup>8</sup> in conformità alle disposizioni del già citato Allegato IX al medesimo Regolamento.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui ai citati articoli 47 e 50, e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, il RAdG è tenuto all'applicazione di misure di soppressione del sostegno, fino al 3% dell'importo spettante all'operazione interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità.

### **Obblighi in materia di conservazione della documentazione**

Tutti i documenti pertinenti all'operazione, giustificativi di quanto realizzato e delle spese sostenute, devono essere conservati dal beneficiario per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 31 dicembre dell'anno in cui gli è stato effettuato il pagamento finale.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

I documenti dovranno essere conservati in originale cartaceo o elettronico, o in forma di copia autenticata. Gli eventuali supporti elettronici devono essere quelli comunemente accettati, in linea con gli standard di sicurezza e i requisiti giuridici nazionali.

Per pagamento finale si intende lo stesso momento indicato per la decorrenza del periodo di Stabilità dell'operazione, come disciplinata o nel presente documento ([si veda il punto 10](#)).

## **STABILITÀ DELL'OPERAZIONE**

### **Obblighi a garanzia della Stabilità dell'operazione**

A garanzia della stabilità dell'operazione sono imposti al beneficiario vincoli di non alienabilità, vincoli di destinazione, e impegni ex post, previsti all'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e di seguito riportati.

Nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il sostegno erogato è restituito dal beneficiario all'Amministrazione, laddove entro 5 anni dal pagamento finale, si verifichi:

- a) una cessazione o una ri-localizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- b) un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

L'importo è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

<sup>7</sup> Confronta <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060&qid=1724158279772>.

<sup>8</sup> Confronta [https://commission.europa.eu/resources-partners/european-commission-visual-identity\\_en?prefLang=it](https://commission.europa.eu/resources-partners/european-commission-visual-identity_en?prefLang=it).

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore"<sup>9</sup>.

L'AdG può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI<sup>10</sup>.

Il sostegno erogato per investimenti in infrastrutture è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro 10 anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI<sup>11</sup>, (nel qual caso è comunque dovuta la comunicazione all'Amministrazione che ha concesso il sostegno). Qualora il contributo del Programma assuma la forma di Aiuto di Stato, il periodo di 10 anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di Aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di 5 anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini di pertinenza dell'Amministrazione che ha erogato il sostegno.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di 5 anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nello specifico:

- o ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, un peschereccio dell'Unione cui è stato erogato un sostegno in virtù del FEAMPA non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno 5 anni dal pagamento finale per l'operazione che ha goduto del sostegno;
- o la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di 5 anni;
- o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5 anni.

È salvo il particolare caso di sostituzione, prima della scadenza del termine dei 5 anni, del bene acquistato, con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti; in tal caso, il beneficiario deve presentare preventiva richiesta di autorizzazione al RAdG, il quale rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, appunto, dimostra che il nuovo bene da acquisire abbia medesime o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata, o adeguata, per la realizzazione di un progetto (ad esempio: imbarcazione al servizio di impianti acquicoli o al servizio di attività di pesca – V e VI categoria; o imbarcazione per attività di charter nautico o trasporto passeggeri), la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale, nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione<sup>12</sup>.

Il beneficiario, inoltre, è obbligato, per tutto il periodo vincolativo:

- o al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e valutazione, come illustrato nel presente documento [\(si veda il punto 7\)](#);
- o al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento;
- o alla conservazione dei documenti giustificativi di spesa, opportunamente organizzati, e all'esibizione in caso di legittimi controlli svolti dall'Amministrazione e dalle Autorità competenti.

<sup>9</sup> Per la cui definizione, e casistica esemplificativa, si rimanda al documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA 2021/2027, oltre che alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17 dicembre 1970), consultabile all'indirizzo web <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61970CJ0011&from=IT>

<sup>10</sup> Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese sono state definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, GUUE L 124 del 20 maggio 2003, pagina 36.

<sup>11</sup> Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese sono state definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, GUUE L 124 del 20 maggio 2003, pagina 36.

<sup>12</sup> Così come disposto nel documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" adottato dall'AdG, al paragrafo 10.

In caso di inosservanza di detti obblighi, l'Amministrazione concedente il sostegno avvia il procedimento di Decadenza sanzionatoria e Revoca della Concessione del sostegno, come illustrata nel presente documento ([si veda il punto 2](#)).

Si precisa che i termini sopra riportati decorrono dal pagamento finale, intendendosi per esso la data della quietanza del Mandato di pagamento, in favore del beneficiario, a titolo di Saldo del sostegno.

Su beni immobili, e sui beni mobili registrati, il vincolo di destinazione è costituito per atto unilaterale registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, o presso il Pubblico Registro Automobilistico. Sui pescherecci, il vincolo è annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, e registrato nel sistema informatico dell'AdG, sezione Flotta da Pesca.

### Controlli successivi alla realizzazione dell'operazione

Dal momento della chiusura l'operazione è soggetta ai così detti Controlli ex post, finalizzati a verificare il funzionamento dell'operazione e l'osservanza degli obblighi in capo al beneficiario, successivi alla realizzazione dell'operazione illustrati nel presente documento ([si veda il punto 11](#)), agli obblighi di Pubblicità dell'operazione illustrati nel presente documento ([si veda il punto 8](#)), agli obblighi di Mantenimento dei requisiti illustrati nel presente documento ([si veda il punto 7](#)), e agli obblighi di Stabilità dell'operazione illustrati nel presente documento ([si veda il punto 10](#)).

Inoltre, anche dopo la sua conclusione, l'operazione è soggetta alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

In tutti i casi, il beneficiario è tenuto a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie a richiesta dell'Amministrazione, garantire l'accesso a luoghi, beni e documenti pertinenti all'operazione, nonché assicurare collaborazione e supporto, a richiesta dell'Amministrazione, per l'espletamento di dette verifiche.

## RIMODULAZIONE DELLA CONCESSIONE

### Gara e aggiudicazione

Il beneficiario soggetto pubblico: se stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, è tenuto all'osservanza delle norme in materia di contratti ed evidenza pubblica di cui al medesimo Decreto; se Amministrazione Pubblica ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, è tenuto all'osservanza delle vigenti norme in materia di conferimenti degli incarichi al proprio interno e all'esterno.<sup>13</sup>

Il beneficiario soggetto privato è tenuto all'osservanza dello stesso codice nei casi in cui è tenuto all'osservanza della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 13 della stessa Direttiva.

In questi casi il beneficiario, espletata la procedura di gara e relativo affidamento, è tenuto a presentare, al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno, la seguente documentazione:

- 1) copia degli atti di gara, (nomina RUP, determinazione a contrarre, bando, capitolato, pubblicazioni, verbale di gara, aggiudicazione, verbale di consegna, contratto di appalto dei lavori registrato, ecc.);
- 2) dichiarazione, resa dal suddetto Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, circa l'accertata regolarità delle norme di sicurezza sul lavoro allestite nel cantiere ovvero adottate in conformità delle disposizioni vigenti e del "piano della sicurezza";
- 3) copia degli atti di conferimento degli incarichi interni, e a consulenti esterni, (ricerca delle professionalità interna all'Ente, selezione interna o esterna, contratto, ecc.);
- 4) copia degli altri atti di aggiornamento del progetto finanziato (approvazione nuovo quadro economico, adeguamento del cronoprogramma dei lavori, ecc.);

<sup>13</sup> In proposito si richiamano, a titolo meramente indicativo, il Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, il Decreto Presidente della Repubblica 195 del 5 ottobre 2010, il Decreto Legislativo 39 del 8 aprile 2013, e lo stesso Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.

5) altra documentazione eventualmente indicata nello specifico Bando di sostegno.

Sulla documentazione è eseguita una verifica di regolarità della procedura, del nuovo quadro economico, e della coerenza con l'operazione; a seguito della verifica, se del caso, è aggiornato l'importo della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 30 giorni dalla richiesta; detto termine è sospeso nei casi di richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa è inviata al Responsabile del procedimento (e per conoscenza al Responsabile dell'Intervento). Il provvedimento è notificato al beneficiario.

Ricevuta il provvedimento conclusivo il beneficiario inoltra al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno l'aggiornamento del Cronoprogramma dettagliato, come descritto nel presente documento [\(si veda il punto 6\)](#).

Salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, ai beneficiari soggetti pubblici può essere erogata la sola Anticipazione anche prima della verifica sulla documentazione di gara; ai beneficiari soggetti privati che siano anche stazioni appaltanti, invece, non possono essere erogate somme ad alcun titolo, prima dell'esito favorevole della stessa verifica.

### **Varianti e variazioni in corso d'opera**

Il beneficiario è tenuto alla realizzazione dell'operazione esattamente come configurata all'atto del provvedimento di Concessione. Ai fini dell'ammissibilità al PN FEAMPA 2021/2027, le varianti in corso d'opera e le variazioni vanno contenute nei termini e nei limiti di cui appresso.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- a) cambio del beneficiario e trasferimento soggettivo degli impegni;
- b) cambio della localizzazione dell'investimento;
- c) modifiche del quadro economico originario;
- d) modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti sono ammissibili a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Salve diverse disposizioni previste nello specifico Bando di sostegno, non sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa<sup>14</sup> del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura dei beni.

Non sono ammissibili varianti il cui importo sia maggiore del 40%, riferito al costo totale dell'operazione (eventualmente rimodulato a seguito di gara), al netto delle spese generali. Si precisa che, la soglia del 40% potrà essere derogata solo per cause o eventi eccezionali, imprevisi o imprevedibili, e comunque non imputabili al beneficiario, e debitamente documentati.

Qualora il sostegno all'operazione sia stato accordato in base a una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al sostegno.

Non possono essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione. Ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti all'operazione, derivanti da modifiche o da diverse modalità di realizzazione della stessa, non costituiscono economie.

---

<sup>14</sup> Investimenti strutturali, macchine ed attrezzature, Acquisto di immobili, Spese per attività di formazione/consulenza, Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca, Premi ed indennità.

Le varianti non consentono deroghe ai limiti e ai vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura o anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, descritti nel presente documento ([si veda il punto 10](#)).

Non sono ammesse varianti che comportino l'aumento del costo totale dell'operazione per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa resta a carico del beneficiario.

È facoltà del beneficiario realizzare i lavori, le forniture, e gli acquisti previsti in variante, dopo l'inoltro della richiesta e prima dell'eventuale formale autorizzazione. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione concedente il sostegno, e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata autorizzazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che, nel caso in cui l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità, le spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di Concessione del sostegno, non interessate dal progetto di variante, possono essere riconosciute; in caso contrario si procederà alla revoca del sostegno concesso.

Il beneficiario è sempre tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione alle varianti. La richiesta deve essere inoltrata al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno.

La richiesta deve essere debitamente giustificata e documentata, e corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, della documentazione integrale del progetto di variante e di un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante, incluso il Computo Metrico di raffronto. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata. La richiesta dovrà essere corredata delle approvazioni, pareri e autorizzazioni integrative eventualmente necessarie.

Sulla documentazione è eseguita una verifica di regolarità e veridicità della richiesta, e di sussistenza dei requisiti per autorizzare la variante.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 60 giorni dalla richiesta; detto termine è sospeso in casi di richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa è inviata al Responsabile del Procedimento (e per conoscenza al Responsabile dell'Intervento). Il provvedimento è notificato al beneficiario.

Ricevuta il provvedimento conclusivo il beneficiario inoltra al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno l'aggiornamento del Cronoprogramma dettagliato, come descritto nel presente documento ([si veda il punto 6](#)).

Sono variazioni, ma non sono considerate varianti, gli adeguamenti tecnici del progetto: ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico, tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non possono comportare un aumento del costo totale dell'investimento, e in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Il cambio di fornitore, della marca, e del modello dell'attrezzatura, sono considerati adeguamenti tecnici.

È variazione, ma non è considerata variante, l'aumento dei prezzi di mercato dell'attrezzatura, nel caso in cui interessi una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione.

Nei casi di variazioni non considerate varianti, il Direttore dei Lavori, ove presente, d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche, che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale dell'Amministrazione concedente il sostegno. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il beneficiario è sempre tenuto a comunicare preventivamente l'adozione di variazioni non varianti, con tutta la documentazione illustrativa, al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno. Sulla documentazione è effettuata verifica di regolarità, ed è accertato che le modifiche comunicate non integrino gli estremi della variante.

In caso di variante in corso d'opera, come anche di variazione, a seguito della verifica, se del caso, è aggiornato l'importo della spesa ammissibile e del sostegno concesso. In ogni caso entrambe non possono comportare un aumento del valore del sostegno concesso (eventualmente rimodulato per esito di gara); tuttavia, possono comportare un aumento dei tempi di realizzazione, nei limiti di quanto stabilito in materia di proroga di cui al presente documento [\(si veda il punto 14\)](#).

Per quanto attiene ai lavori pubblici, i beneficiari che sono anche stazioni appaltanti, devono attenersi alla normativa vigente in materia di varianti in corso d'opera, di cui al Decreto Legislativo 36 del 30 marzo 2023; le varianti saranno autorizzate dall'amministrazione concedente il sostegno entro nei limiti di detta normativa.

### Proroga

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intera operazione nel termine indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento; da tale termine decorre il termine previsto per la presentazione dell'istanza di erogazione del saldo.

Il beneficiario può ottenere una proroga sempre che dimostri l'impossibilità a ultimare l'operazione per motivi indipendenti dalla propria volontà, e a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Salvo diversa espressa disposizione del Bando di sostegno, può essere concessa una sola proroga, ivi inclusa quella collegata a una variante, e per un periodo non superiore al 50% della durata dell'operazione indicata nel provvedimento di Concessione del sostegno.

Ulteriori proroghe, o deroghe al periodo massimo di proroga, sono consentite solo per cause o eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, e comunque non imputabili al beneficiario, e debitamente documentati.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dell'operazione, al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno. La domanda deve essere debitamente giustificata e documentata, corredata del nuovo cronogramma fisico e finanziario e di una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'operazione.

Sulla documentazione è eseguita una verifica di regolarità e veridicità della richiesta, e di sussistenza dei requisiti per concederla.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 30 giorni dalla richiesta; detto termine è sospeso in casi di richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa è inviata al Responsabile del Procedimento (e per conoscenza al Responsabile dell'Intervento). Il provvedimento è notificato al beneficiario.

## EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E REGOLARITÀ DELLA SPESA

### Modalità di erogazione del sostegno

La modalità di erogazione del sostegno è scelta del beneficiario tra le alternative sotto indicate, sempre che esse siano coerenti con le Disposizioni attuative di Intervento adottate dall'Autorità di Gestione, e sempre salve differenti specifiche disposizioni del Bando di sostegno.

- 1) Erogazione con Anticipazione, la quale prevede le seguenti fasi:
  - o Anticipazione: il beneficiario chiede l'Anticipazione in numero massimo di una e per importo non superiore al 40% del sostegno concesso. La domanda è assistita da garanzia di importo pari all'Anticipazione chiesta e di durata pari a tutto il periodo di realizzazione dell'operazione fino all'erogazione del saldo.
  - o Acconto: una volta ottenuta l'Anticipazione, il beneficiario può chiedere l'erogazione di Acconti per Stati di avanzamento, dietro presentazione della documentazione probante le spese sostenute, sempre che l'avanzamento finanziario complessivo dell'operazione, realizzato e rendicontato al primo acconto, sia

superiore al 50% della spesa ammissibile. In tale modalità, l'importo dell'Acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione al netto dell'anticipo erogato.

- o Saldo: a realizzazione ultimata, il Beneficiario chiede l'erogazione del Saldo del sostegno, dietro presentazione (o completamento) di tutta la documentazione dell'operazione.
- 2) Erogazione senza Anticipazione, la quale prevede le seguenti fasi:
- o Acconto: il beneficiario, che non ha chiesto e ottenuto l'Anticipazione, può chiedere l'erogazione di Acconti per Stati di avanzamento, dietro presentazione della documentazione probante le spese sostenute, sempre che l'avanzamento finanziario complessivo dell'operazione, realizzato e rendicontato al primo acconto, sia almeno pari al 30% della spesa ammissibile. In tale modalità non è prevista Anticipazione e non è richiesta prestazione di garanzia; inoltre, l'importo dell'Acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione.
  - o Saldo: a realizzazione ultimata, il beneficiario chiede l'erogazione del Saldo del sostegno, dietro presentazione (o completamento) di tutta la documentazione dell'operazione.

Per spesa ammissibile si intende la spesa ritenuta ammissibile in sede di concessione del sostegno, (quella sulla quale è stata calcolata la quota di sostegno pubblico), rideterminata, se del caso, dopo l'aggiudicazione definitiva di gara, e a seguito di variante.

Per tutte le modalità:

- l'anticipazione può essere chiesta nel numero massimo di una, e nel limite del 40% del sostegno concesso (ed eventualmente rimodulato per gara o variante)<sup>15</sup>, fatte salve le eccezioni eventualmente previste per alcuni interventi e riportate nelle Disposizioni Attuative di Intervento adottate dall'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021/2027;
- gli acconti possono essere chiesti nel numero massimo di due, ridotto a uno nel caso di operazione di spesa complessiva inferiore o pari a € 100.000,00;
- la somma dell'anticipazione e degli acconti erogati non può superare il 90% del sostegno totale concesso;
- il saldo può essere chiesto direttamente, anche senza aver chiesto, o ottenuto, prima un acconto.

Le disposizioni che riguardano la domanda di erogazione, la documentazione necessaria, e la relativa erogazione, sono illustrati nei punti che seguono.

### Erogazione dell'Anticipazione

Il beneficiario che abbia accettato la concessione del sostegno, e che sia in regola con gli adempimenti a proprio carico successivi alla concessione, come descritto nel presente documento ([si veda il punto 1](#)), può presentare la domanda di erogazione dell'Anticipazione.

La domanda è facoltativa, e deve essere espressa. La domanda va inoltrata al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno. L'Anticipazione non può essere chiesta se il beneficiario ha ottenuto un Acconto, o ha una domanda di Acconto in corso di istruttoria.

Nel caso di beneficiario soggetto privato che sia anche stazione appaltante la domanda potrà essere inoltrata solo successivamente all'aggiudicazione della gara e relativa rimodulazione del sostegno, secondo quanto descritto nel presente documento ([si veda il punto 12](#)). L'anticipazione al beneficiario soggetto pubblico, invece, è corrisposta a prescindere dal fatto che questo abbia inoltrato la richiesta di verifica sugli atti di gara, o la verifica sia ultimata; l'eventuale ribasso d'asta è assorbito dal primo acconto.<sup>16</sup>

Il beneficiario soggetto privato è tenuto a presentare la garanzia in forma di polizza fideiussoria. Il beneficiario soggetto pubblico è tenuto a presentare un valido strumento di garanzia, inclusa la lettera di impegno a garanzia dell'Ente

<sup>15</sup> Il limite del 40% è imposto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

<sup>16</sup> Vale a dire che l'importo del primo acconto è erogato decurtato della differenza tra il quadro economico finanziario dell'operazione prima della gara, e quello dopo l'approvazione degli atti di gara.

Pubblico. La garanzia deve essere sempre presentata in originale, e in ogni caso deve coprire l'intera durata dell'operazione, fino al saldo.

Le disposizioni relative alle garanzie fideiussorie sono riportate nel vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli, adottato dalla Regione Campania ([si veda il Manuale al paragrafo 11.2](#)).

L'importo dell'Anticipazione è coperto dalle spese sostenute, giustificate, e ammissibili, portate a rendiconto nelle successive domande di erogazione, entro i termini stabiliti per la loro presentazione. Sono sempre salvi i limiti, di numero e importo, posti all'erogazione degli acconti.

In sede istruttoria è verificata la regolarità della documentazione presentata, e la coerenza con quella già presente al fascicolo, lo stato degli adempimenti e l'osservanza degli obblighi posti a carico del beneficiario, e la sussistenza di tutte le condizioni previste per l'accoglimento della domanda.

Il Responsabile del Controllo ha facoltà di chiedere al beneficiario ogni documento ritenuto necessario per comprovare la regolarità della documentazione e l'effettività e la correttezza della spesa.

Il provvedimento conclusivo, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 30 giorni dalla domanda; detto termine è sospeso in casi di richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa è inviata allo stesso Responsabile del Controllo (e per conoscenza al Responsabile dell'Intervento).

Il provvedimento è notificato al beneficiario.

### **Erogazione dell'Acconto e del Saldo**

Il beneficiario, che abbia o meno chiesto, o ottenuto, l'Anticipazione, può chiedere Acconti in base a Stati di avanzamento delle opere e attività realizzate. La domanda è facoltativa, e deve essere espressa. La domanda va inoltrata al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno.

Ai beneficiari, sia soggetti pubblici che privati, che siano anche stazioni appaltanti, non può essere erogato l'Acconto prima della verifica sulla documentazione di gara e relativa rimodulazione del sostegno, secondo quanto descritto nel presente documento ([si veda il punto 12](#)).

Con la domanda di Acconto il beneficiario chiede anche l'erogazione del sostegno riferito alle spese già sostenute, se ammesse al sostegno, senza presentare nuovamente la documentazione già presentata in sede di domanda di ammissione al sostegno.

Il beneficiario, che abbia o meno chiesto, o ottenuto, l'Anticipazione, o uno o più Acconti, conclusa la realizzazione dell'operazione, presenta la domanda di erogazione del Saldo del sostegno. La domanda è obbligatoria, e deve essere espressa.

La domanda di erogazione del Saldo deve essere inoltrata entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'operazione.

Qualora la domanda di erogazione del Saldo sia presentata con ritardo, ma comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione, sarà applicata una sanzione pari al 3% del sostegno dovuto. Qualora la domanda sia presentata con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza per la sua presentazione, si avvierà la procedura di decadenza dal sostegno, fatti salvi i casi di ritardo per causa di forza maggiore e per causa non imputabile alla volontà del beneficiario.

In sede istruttoria è verificata la regolarità della documentazione presentata, e la coerenza con quella già presente al fascicolo, lo stato degli adempimenti e l'osservanza degli obblighi posti a carico del beneficiario, lo stato dell'operazione, la conformità alla normativa vigente di quanto realizzato, la sussistenza di tutte le condizioni previste per l'accoglimento della domanda. In particolare, in sede istruttoria della domanda di erogazione del Saldo, è effettuata una verifica finale e complessiva sull'intera documentazione presentata nel corso dell'operazione, sull'intera operazione realizzata e spesa sostenuta.

Il Responsabile del Controllo ha facoltà di chiedere al beneficiario ogni documento ritenuto necessario per comprovare la regolarità della documentazione e l'effettività e la correttezza della spesa.

Il Responsabile del Controllo, se non già fatto, è comunicato al beneficiario. Il provvedimento conclusivo, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 30 giorni dalla domanda; detto termine è sospeso in casi di richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa è inviata allo stesso Responsabile del Controllo (e per conoscenza al Responsabile dell'Intervento).

Il provvedimento è notificato al beneficiario.

La spesa non riconosciuta in tutto o in parte comporta la rimodulazione del quadro economico finanziario dell'operazione, inclusa la rimodulazione delle spese generali ammesse in rapporto a quelle.

Qualora dalla rimodulazione del quadro economico finanziario dell'operazione risulti un saldo negativo, tra il sostegno riferito alle spese complessivamente riconosciute e le erogazioni già effettuate, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

### **Riconoscimento della spesa per costi reali**

Salve diverse e specifiche disposizioni del Bando di sostegno, la rendicontazione della spesa sostenuta è formata e confezionata nel modo di seguito illustrato.

La documentazione, per la cui redazione sia prevista la prestazione di un professionista, deve essere redatta e sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi albi professionali.

All'atto dell'accettazione del sostegno, o al più tardi con la domanda di erogazione in cui la pertinente spesa è portata a rendiconto, è trasmessa la seguente documentazione:

- 1) Documentazione relativa alle procedure di selezione delle ditte esecutrici, delle ditte fornitrici, e degli affidatari incaricati, incluso ogni relativo curriculum vitae;
- 2) Contratti di lavori, servizi e forniture stipulati, contratti o lettere di incarico relativi agli incarichi affidati, conferme d'ordine rese, pertinenti alla realizzazione dell'operazione. I contratti o i preventivi oggetto di conferme d'ordine, afferenti a forniture di beni o servizi, devono espressamente regolamentare le modalità e la tempistica della fornitura e dei pagamenti, se questi sono previsti per acconti e saldo;
- 3) Contratti e documentazione relativa all'acquisto di immobili, completa di dati catastali, titolo giuridico di acquisto, prezzo, eventuali diritti di credito, vincoli, diritti reali, e ipoteche sussistenti sugli stessi, costi contrattuali, regime IVA, quietanzate di versamento delle imposte, ecc. L'elencazione è semplificativa; a discrezione del Responsabile del procedimento istruttorio è richiesta tutta la documentazione necessaria;
- 4) Contratti e documentazione relativa all'acquisto di imbarcazioni, completa di verbale di consegna, liberazione dal vincolo di riservato dominio, trascrizioni della vendita presso l'Autorità marittima, estratto matricolare o del registro Navi Minori e Galleggianti, elenco dei macchinari e delle attrezzature installati sull'imbarcazione, loro fornitori e numeri di matricola, licenza di navigazione, attestazione di un Ente Tecnico riconosciuto riportante la stazza non altrimenti desumibile, il Rapporto Prova di Stabilità e approvazione delle Istruzioni al Comandante e delle Annotazioni di Sicurezza rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della Legge 616 del 5 giugno 1962, documentazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 26 luglio 1995 del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, o di Nulla Osta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 29 settembre 1995 del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, o di riconoscimento ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 531 del 30 dicembre 1992, ecc. L'elencazione è semplificativa; a discrezione del Responsabile del procedimento istruttorio è richiesta tutta la documentazione necessaria;
- 5) Contratti e documentazione relativa all'acquisto di veicoli o altri beni mobili registrati, completa di Libretto di circolazione (o altro equivalente per legge), Certificato di proprietà, Estratto del pubblico registro in cui è iscritto il bene, Certificati di assicurazione obbligatori per legge, ecc. L'elencazione è semplificativa; a discrezione del Responsabile del procedimento istruttorio è richiesta tutta la documentazione necessaria.

La domanda di erogazione dell'Acconto è corredata dalla seguente documentazione:

- 6) Dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività e Relazione descrittiva degli interventi realizzati, rese in originale;
- 7) Computo metrico aggiornato, Certificati di pagamento e, documenti degli Stati di avanzamento dei lavori (Libretto delle misure, Sal, Registro di contabilità, ecc.), resi in originale, sottoscritti dal Direttore dei lavori;
- 8) Scheda di riepilogo delle fatture portate a rendiconto, aggiornata dall'avvio dell'operazione all'attualità

- (rinvenibile sul SIGEPA);
- 9) Fatture, ricevute, e ogni altro documento equivalente per legge, rappresentativo delle spese effettivamente sostenute. Tutti i documenti di spesa devono essere completi e corretti e rispondere ai requisiti di legge, devono pertanto riportare gli estremi dell'emittente e del destinatario, gli estremi del conto corrente dell'emittente, il numero e la data di emissione, gli importi imponibili, le aliquote IVA, le deduzioni IVA, le deduzioni e gli importi relativi all'imposta di bollo e altre deduzioni fiscali, l'importo totale, le ritenute d'acconto, l'importo netto, ecc.). Tutti i documenti di spesa devono riportare la dicitura "Operazione finanziata a valere sul PN FEAMPA 2021/2027", il Codice dell'Intervento, il titolo del progetto, il CUP<sup>17</sup>, il CIG (se dovuto), e gli estremi del Decreto di Concessione; devono, inoltre, riportare la descrizione del lavoro, fornitura o servizio, e/o richiamare il preventivo o il contratto a cui si riferiscono, e/o il documento di trasporto; devono riportare il numero di matricola di fabbricazione del bene, o, nell'impossibilità, una numerazione progressiva, devono essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo nei casi di spesa esente o fuori campo di applicazione IVA;
  - 10) Dichiarazione di pertinenza all'operazione finanziata, relativa a ogni documento diverso da fattura, rappresentativo di spesa portata a rendiconto, in cui sono riportati gli estremi del documento stesso, l'indicazione che la spesa è finanziata con il PN FEAMPA 2021/2021, indicazione che il documento non viene portato a rendiconto a valere su altre forme di sostegno, il Codice dell'Intervento, il CUP, CIG (se dovuto) e gli estremi del Decreto di Concessione. La dichiarazione può essere resa anche in forma di documento unico per tutti i documenti ivi elencate. Ogni dichiarazione va resa in originale;
  - 11) Documenti di trasporto, relativi beni oggetto di fornitura, qualora previsti per legge, la cui pertinenza alle fatture portate a rendiconto si evinca oggettivamente dagli Documenti di trasporto o dalle stesse fatture;
  - 12) Documentazione attestante le attività effettivamente svolte dai professionisti e collaboratori esterni, proprie relazioni sulle attività svolte, timesheet, e documentazione prodotta, e attestazione della loro conformità al progetto, resa in originale;
  - 13) Modelli F24 quietanzati con i quali è stato effettuato il versamento delle ritenute di acconto (e degli oneri previdenziali e assistenziali, qualora dovuti) pertinenti al pagamento delle fatture dei professionisti e collaboratori esterni, portate a rendiconto;
  - 14) Dichiarazione di pertinenza relativa all'importo e alla fattura precisamente individuata, a cui si riferisce ogni Modello F24. Ogni dichiarazione va resa in originale;
  - 15) *(per i beneficiari soggetti privati)* Dichiarazioni di quietanza liberatoria relative alle fatture, ricevute, e documenti di spesa, portate a rendiconto. Le dichiarazioni liberatorie devono riportare il numero, la data e l'importo delle fatture di riferimento, i numeri di matricola dei beni forniti con esse, nonché gli estremi, il CRO o altro identificativo unico dell'operazione bancaria, la data e l'importo dei bonifici con i quali le fatture sono state pagate. Ogni dichiarazione va resa in originale, e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che ha emesso la relativa fattura, e accompagnata dal suo documento di identità in corso di validità;
  - 16) *(per i beneficiari soggetti privati)* Bonifici bancari (o postali) SCT (bonifico SEPA) e SDD (ex RID), e Ricevute Bancarie (RIBA), anche disposti tramite home banking, relativi all'accredito effettuato a titolo di pagamento delle fatture portate a rendiconto. La contabile bancaria, la ricevuta bancaria, o la stampata da home banking dell'operazione eseguita, deve riportare l'emittente intestatario del conto corrente, l'importo, il beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (CRO o TRN o l'identificativo unico della RIBA), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento chiaro e univoco al titolo di spesa pagato, oppure, ai CUP e CIG, obbligatoriamente nel caso di sostegno a qualsiasi titolo interessato a lavori, servizi e forniture pubblici<sup>18</sup>, (il CIG è richiesto ove pertinente);
  - 17) *(per i beneficiari soggetti privati)* Estratti del conto corrente dedicato all'operazione dall'apertura del conto, o aggiornamento all'attualità;
  - 18) *(per i beneficiari soggetti pubblici, o privati stazioni appaltanti)* Provvedimenti amministrativi di approvazione degli Sal e dello Stato finale dei lavori e dei Verbali di regolare esecuzione o Certificati di collaudo, del Quadro economico consuntivo, ed eventualmente altra documentazione prevista dal Decreto Legislativo 36 del 31 marzo

<sup>17</sup> Nel caso di fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera d) del Decreto Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato è garantita dal beneficiario nei modi descritti nel presente documento ([si veda il punto 5](#)).

<sup>18</sup> Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 136 del 13 agosto 2010 ([in proposito si veda il punto 5](#)).

- 2023, e comunque dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- 19) *(per i beneficiari soggetti pubblici)* Provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione, pertinenti alla spesa portata a rendiconto;
  - 20) *(per i beneficiari soggetti pubblici)* Mandati di pagamento debitamente quietanzati, pertinenti alle spese portate a rendiconto, completi di indicazione dei CUP e CIG, obbligatoriamente nel caso di sostegno a qualsiasi titolo interessato a lavori, servizi e forniture pubblici.<sup>19</sup>, (il CIG è richiesto ove pertinente);
  - 21) *(laddove la spesa sia ammissibile)* Provvedimenti, atti e giustificativi completi, pertinenti alle spese di personale dipendente impegnato nella realizzazione dell'operazione.

La domanda di erogazione del Saldo è corredata dalla stessa documentazione indicata per l'Acconto, e, se non già trasmessa, e se pertinente all'operazione, dalla seguente documentazione:

- 22) Relazione illustrativa dei risultati raggiunti, corredata dei relativi indicatori di progetto di cui al Bando di sostegno e realizzati a consuntivo, resa in originale;
- 23) Dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori, Relazione illustrativa, e Perizia asseverata del tecnico incaricato, rese in originale;
- 24) Computo metrico consuntivo e schema di raffronto con quello di progetto (o eventualmente di variante), resi in copia conforme all'originale, sottoscritta dal Direttore dei lavori;
- 25) Certificato di collaudo o di regolare esecuzione, resi in originale dal tecnico all'uopo incaricato;
- 26) *(per i beneficiari soggetti pubblici, o privati stazioni appaltanti)* Conto finale dei lavori, ed eventualmente altra documentazione prevista dal Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, e comunque dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, resi in copia conforme all'originale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori o da altro soggetto competente ai sensi del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.
- 27) Documentazione a norma di legge relativa all'agibilità;
- 28) Documentazione relativa alla funzionalità, qualità, e sicurezza dell'opera eseguita;
- 29) Dichiarazioni di conformità alla legge dei vari impianti, e Certificati di conformità CE relative ai beni forniti;
- 30) Autorizzazioni, pareri, concessioni, ecc., previste per legge, (ad esempio: Autorizzazioni sismiche, Comunicazioni al Comune di inizio e fine lavori, Variazioni catastali, Collaudo statico, Certificazioni dei Vigili del Fuoco, Permessi di allaccio in pubblica fognatura, Autorizzazioni allo scarico di fumi e acque, Trasmissione all'INAIL, Contratti di smaltimento, Contratti e Analisi delle acque di rete del suolo, top-soil e acque sotterranee, Relazioni scientifiche di assistenza archeologica, Concessioni Demaniali, ecc.);
- 31) Registrazioni sanitarie regionali o dell'A.S.L., ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari, e del Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, con versamenti allegati;
- 32) Attestazione di un organismo tecnico riconosciuto (RINA o altro registro di classificazione riconosciuto), ai sensi delle normative vigenti in materia, circa la sussistenza dei requisiti di sicurezza dell'imbarcazione, e che con l'intervento non ne siano variati i dati tecnici;
- 33) Costituzione del Vincolo di Destinazione, per atto unilaterale corredata di Nota di trascrizione emessa dall'Agenzia delle Entrate;
- 34) Annotazione sul pertinente Registro del vincolo di destinazione sull'imbarcazione e sue pertinenze, e sui veicoli e altri beni mobili registrati, a cura degli uffici competenti, (l'annotazione può essere richiesta anche d'ufficio, acquisendo poi copia dell'estratto o dichiarazione di avvenuta annotazione);
- 35) Elenco dei numeri di matricola, o dei numeri attribuiti, afferenti ai beni forniti;
- 36) Eventuale altra documentazione o ulteriore atto e adempimento espressamente previsto dal Bando di sostegno o dal Decreto di concessione, o necessario in ragione delle specificità dell'operazione finanziata.

A discrezione del Responsabile del procedimento istruttorio, può essere richiesta ulteriore documentazione, tra cui, indicativamente:

- 37) Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA dimostrativa del carattere non detraibile di questa, anche mediante dichiarazione (soggetta a verifica) rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge, o l'operazione di spesa in questione, non è soggetta al regime di recupero IVA;

<sup>19</sup> Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 136 del 13 agosto 2010 ([in proposito si veda il punto 5](#)).

- 38) Registro dei beni ammortizzabili dell'azienda su cui è trascritto il bene acquistato, ovvero altro documento equipollente previsto dalla vigente normativa.

Laddove non diversamente indicato, tutta la documentazione va resa in copia conforme all'originale, a norma del Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000. Per i beneficiari soggetti privati la documentazione è sottoscritta dal beneficiario stesso, o dal suo legale rappresentante. Per i beneficiari soggetti pubblici la documentazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato nominato per l'operazione, o dal RUP, o da altro soggetto competente ai sensi del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.

Ai fini dell'erogazione dell'Acconto, la spesa per la fornitura di beni ed eventuale posa in opera dilazionata in diverse tranches, sempre che sia effettivamente sostenuta, anche se parziale, è riconosciuta a condizione che il contratto riporti le modalità di dilazione della fornitura e del pagamento, e ne sia effettivamente verificata l'avvenuta fornitura anche parziale; in caso contrario, il riconoscimento della specifica spesa è differito all'Acconto successivo, o al Saldo, sempre che ne sia effettivamente verificata l'avvenuta fornitura.

Per i beneficiari soggetti pubblici, i Mandati di pagamento quietanzati pertinenti alle spese portate a rendiconto, e ammesse, con una domanda di erogazione, possono essere trasmessi, al più tardi, con la domanda di erogazione successiva. Ogni domanda di erogazione, però, deve sempre portare Mandati di pagamento quietanzati per una spesa di importo pari almeno all'importo complessivamente già erogato; i Mandati di pagamento quietanzati pertinenti alle spese portate a rendiconto, e ammesse, con il Saldo, possono essere trasmessi anche dopo l'erogazione del Saldo stesso, ma al più presto, dopo aver eseguito i pagamenti pertinenti a detti mandati.

Il beneficiario può concordare, con l'Amministrazione concedente, una ponderata dilazione del termine per la trasmissione della relazione sui risultati raggiunti e report degli indicatori di progetto realizzati a consuntivo.

Non sono riconosciute le operazioni di spesa sostenuta in violazione delle disposizioni in materia di Tracciabilità Finanziaria, riportate nel presente documento ([si veda il punto 5](#)).

Non sono riconosciute le operazioni di spesa affette da irregolarità fiscali (incluso il mancato versamento della ritenuta di acconto, o la sua mancata giustificazione al rendiconto). Fanno eccezione le spese affette da violazione in materia di imposta di bollo, le quali sono ammissibili, ma oggetto di segnalazione all'Agenzia delle Entrate, a norma dell'articolo 19 del Decreto Presidente della Repubblica 642 del 26 ottobre 1972.

### **Riconoscimento della spesa per costi reali, già sostenuta**

Per spese già sostenute si intendono le spese documentate nel periodo di eleggibilità; il singolo Bando di sostegno precisa il momento iniziale, dal quale la spesa deve essere stata sostenuta per essere ammissibile, e quello finale (adozione del Bando, presentazione della domanda, ecc.).

La spesa già sostenute sono ammissibili se previsto dal Bando di sostegno, e nei limiti posti da questo. Il Bando di sostegno prevede anche il momento in cui esse vanno rendicontate.

La domanda di ammissione della spesa già sostenuta è corredata dalla seguente documentazione (se pertinente all'operazione):

- 1) Computo metrico aggiornato, Certificati di pagamento e, documenti degli Stati di avanzamento dei lavori (Libretto delle misure, Sal, Registro di contabilità, ecc.), allo stato di avanzamento attuale, resi in copia conforme all'originale, sottoscritta dal Direttore dei lavori;
- 2) Scheda di riepilogo delle fatture portate a rendiconto, aggiornata dall'avvio dell'operazione allo stato di avanzamento (rinvenibile sul SIGEPA);
- 3) Tre preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato.
- 4) Fatture, ricevute, e ogni altro documento equivalente per legge, rappresentativo delle spese effettivamente sostenute. Tutti i documenti di spesa devono essere completi e corretti e rispondere ai requisiti di legge, devono pertanto riportare gli estremi dell'emittente e del destinatario, il numero e la data di emissione, gli importi imponibili, le aliquote IVA, le deduzioni IVA, le deduzioni e gli importi relativi all'imposta di bollo e altre deduzioni fiscali, l'importo totale, le ritenute d'acconto, l'importo netto, ecc.). Tutti i documenti di spesa devono riportare l'esatto riferimento ai lavori effettuati, o l'esatta indicazione dei beni e dei servizi forniti o da fornire (in caso di acconto

- di fornitura), ed essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo nei casi di spesa esente o fuori campo di applicazione IVA<sup>20</sup>;
- 5) Dichiarazione di assenza di vincoli di parentela o di affinità fino al IV grado, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'articolo 2359 e seguenti del Codice Civile, tra gli amministratori e legali rappresentanti del richiedente e quelli della ditta fornitrice o esecutrice, per i lavori e per ciascun bene o servizio fornito;
  - 6) Documenti di trasporto, relativi beni oggetto di fornitura, qualora previsti per legge, la cui pertinenza alle fatture portate a rendiconto si evinca oggettivamente dagli Documenti di trasporto o dalle stesse fatture
  - 7) Modelli F24 quietanzati con i quali è stato effettuato il versamento delle ritenute di acconto pertinenti al pagamento delle fatture dei professionisti, portate a rendiconto;
  - 8) Dichiarazione di pertinenza relativa all'importo e alla fattura precisamente individuata, a cui si riferisce ogni Modello F24. Ogni dichiarazione va resa in originale;
  - 9) (per i beneficiari soggetti privati) Dichiarazioni di quietanza liberatoria relative alle fatture, ricevute, e documenti di spesa, portate a rendiconto. Le dichiarazioni liberatorie devono riportare il numero, la data e l'importo delle fatture di riferimento, i numeri di matricola dei bei forniti con esse, nonché gli estremi del pertinente pagamento secondo quanto descritto al punto successivo. Ogni dichiarazione va resa in originale, e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che ha emesso la relativa fattura, e accompagnata dal suo documento di identità in corso di validità;
  - 10) Documentazione dimostrativa dei pagamenti effettuati:
    - a) per pagamenti con bonifico bancario o postale, o con ricevuta bancaria anche disposti tramite home banking:
      - o contabile bancaria, ricevuta bancaria, o stampata da home banking dell'operazione eseguita, che riporti l'emittente, l'importo, il destinatario, l'identificativo dell'operazione, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato;
      - o estratto del conto corrente bancario, o postale, intestato al richiedente il sostegno, che attesti detto pagamento e l'effettiva uscita finanziaria, o, in alternativa, documento rilasciato dalla Banca (o da Poste Italiane) attestante l'esecuzione della transazione, con indicazione dell'identificativo unico di riferimento dell'operazione di pagamento;
    - b) per pagamenti con utilizzo di carta di credito o debito (anche prepagata) aziendale o bancomat:
      - o copia della ricevuta di pagamento;
      - o estratto del conto bancario o postale, intestato al richiedente il sostegno, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita;
    - c) per pagamenti con assegno circolare non trasferibile:
      - o fotocopia dell'assegno circolare contenente l'indicazione del numero dell'assegno e del prestatore;
      - o estratto del conto bancario o postale, intestato al richiedente il sostegno, che attesti l'effettiva emissione dell'assegno;
    - d) per pagamenti con assegno bancario (o così detto "postale") non trasferibile<sup>21</sup>:
      - o fotocopia dell'assegno bancario/postale contenente l'indicazione del numero dell'assegno, del prestatore, della clausola di non trasferibilità;
      - o estratto del conto bancario o postale, intestato al richiedente il sostegno, che attesti l'effettiva emissione dell'assegno.
  - 11) Dichiarazioni di conformità alla legge dei vari impianti, e Certificati di conformità CE relative ai beni forniti, qualora la realizzazione e la fornitura siano concluse;
  - 12) Certificazione di un tecnico contabile abilitato relativa al carattere non detraibile dell'IVA di cui, eventualmente,

<sup>20</sup> La dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato è garantita dal beneficiario nei modi descritti nel presente documento ([si veda il punto 5](#)).

<sup>21</sup> La spesa a mezzo assegno bancario (o così detto "postale") è ammissibile nei soli casi previsti dall'articolo 3 comma 2 della Legge 136 del 13 agosto 2010, vale a dire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi, rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche.

- si chiede il riconoscimento, resa in originale e accompagnata dal suo documento di identità in corso di validità;
- 13) Certificazione relativa ai beni forniti, attestante che si tratta di beni di nuova fabbricazione, (salvo l'ammissibilità dell'acquisto di beni usati). Ogni dichiarazione va resa in originale, e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta fornitrice, e accompagnata dal suo documento di identità in corso di validità;
  - 14) Ogni altra documentazione prevista dal Bando di sostegno, o richiesta dal responsabile del procedimento o del controllo istruttori.

Laddove non diversamente indicato, tutta la documentazione va resa in copia conforme all'originale, a norma del Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000. Per i beneficiari soggetti privati la documentazione è sottoscritta dal beneficiario stesso, o dal suo legale rappresentante. Per i beneficiari soggetti pubblici la documentazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato nominato per l'operazione, o dal RUP, o da altro soggetto competente ai sensi del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.

Il successivo completamento dell'operazione, della spesa, e della documentazione di rendiconto, segue le disposizioni del presente documento.

### **Riconoscimento della spesa per costi semplificati (OCS)**

Le opzioni di costo semplificato (OCS) sono ammissibili solo qualora il Bando di sostegno ne prevede espressamente il riconoscimento, in applicazione dell'articolo 53 del Regolamento 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

I costi ammissibili riferiti alle OCS sono quantificati in base a metodi di calcolo predefiniti, rispetto allo stesso Bando di sostegno, in documenti dedicati. Il Bando di sostegno prevede casi e limiti di ammissibilità, e individua precisamente i documenti metodologici di riferimento.

Quanto alla modalità di erogazione, si applicano le stesse disposizioni previste per il sostegno erogato in base al riconoscimento della spesa per costi reali. Si applicano, inoltre, le stesse disposizioni relative all'anticipazione, alle garanzie, agli acconti e al saldo.

Quanto alla modalità di rendicontazione, invece, non si applicano le disposizioni relative ai documenti rappresentativi di spesa. Il grado di avanzamento dell'operazione, infatti, è determinato con riferimento all'avanzamento fisico comprovato dalla documentazione rappresentativa dell'effettività e della regolarità di quanto realizzato.

Le modalità di erogazione, e la documentazione da produrre, sono definite nel Bando di sostegno anche con riferimento ai pertinenti documenti metodologici per specifica OCS. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a produrre, secondo le indicazioni contenute nel Bando di sostegno, la relazione sullo stato di avanzamento fisico (e, a saldo, relazione finale) di realizzazione dell'operazione, esplicita della attività o delle opere realizzate, dei beni e dei servizi acquisiti, delle professionalità e delle collaborazioni di cui ci si è avvalsi, delle attività svolte, delle tempistiche di lavoro e di realizzazione, oltre ad ogni ulteriore informazione e documentazione necessarie alla loro puntuale identificazione.

La documentazione rappresentativa della spesa non prevista nei documenti metodologici di riferimento, ed eventualmente nel Bando di sostegno, può essere chiesta al beneficiario in caso di motivata necessità.

## **DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO**

### **Trattamento dei dati personali. Rinvio**

Tutta la procedura di sostegno è svolta nell'osservanza dei diritti propri del beneficiario relativi al trattamento dei dati personali, come disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. L'informativa prevista dall'articolo 13 del medesimo regolamento è resa nei modi e con i riferimenti previsti dal Bando di sostegno, al quale il presente documento è allegato o dal quale è espressamente richiamato.

### **Ambito di applicazione del presente documento**

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del Bando di sostegno che lo porta in allegato o lo richiama espressamente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento, dallo specifico Bando di sostegno, o da altri allegati al Bando di sostegno, si fa riferimento alla pertinente documentazione vigente adottata dall'AdG<sup>22</sup>, oltre che alla normativa Comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, o comunque applicabile. In subordine, si fa riferimento al Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Disposizioni Procedurali del RAdG).

In particolare, per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese, secondo le varie metodologie di accesso al fondo, per tutto quanto non previsto dal presente documento, si fa riferimento alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese, e pertinenti Documenti metodologici, adottati dall'AdG.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente documento e quelle del Bando di sostegno, o di altri allegati al Bando, prevalgono queste ultime.

In caso di contrasto tra le disposizioni del Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Disposizioni Procedurali del RAdG) e quelle del presente documento, prevalgono queste ultime.

Il presente documento segue la vigenza della versione del Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Disposizioni Procedurali del RAdG) di cui fa parte, come disciplinata dallo stesso Manuale [\(si veda il Manuale al paragrafo 21.2\)](#).

Il presente documento disciplina il compimento degli atti compiuti successivamente alla sua entrata in vigore, con riguardo anche alle operazioni in corso, salva l'effettiva impossibilità di adeguamento di quanto già compiuto. Pertanto, l'entrata in vigore di una versione aggiornata del presente documento, è applicabile alle operazioni in corso di esecuzione, ferma la concreta possibilità di adeguamento alle nuove disposizioni.

---

<sup>22</sup> Quale, a titolo non esaustivo, Disposizioni di attuazione di Intervento, Criteri generali di selezione, Criteri di selezione specifici per Priorità e Obiettivo Specifico, Supporti ai criteri di selezione, Linee guida per l'ammissibilità delle spese, Documenti metodologici specifici (ad esempio: Opzioni di Costi Semplificati, Documenti di bordo e dotazioni obbligatorie, ecc.).